

REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI E MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, denominato Regolamento C.E.M., ha il fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a salvaguardia e tutela sia della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione che dell'ambiente e del paesaggio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.8 comma 6 ex legge 22 febbraio 2001, n°36.

ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento C.E.M. è da applicarsi agli impianti radioelettrici, fissi e non, che danno luogo a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0,1 MHz e 300 GHz, compreso gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, installati o da installare nel territorio del comune di Brusciano.

ARTICOLO 3 - LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORE DI ATTENZIONE

I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori (limite di esposizione) come pure quelli che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (valore di attenzione) vengono fissati con le modalità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

La realizzazione degli impianti di cui all'art.2 sarà soggetta, laddove non diversamente disposto dalla vigente legislazione, a concessione edilizia, nel rispetto dei parametri caratterizzanti la zona.

Per tutti gli impianti, poi, dovrà essere preventivamente espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale, salvo diversa disposizione legislativa.

ARTICOLO 5 - INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE

Per ogni richiesta di concessione relativa ad impianti di cui all'art. 2 l'Ente provvederà ad informare dell'avvio del procedimento amministrativo la cittadinanza tramite l'affissione di avvisi con i dati identificativi dell'impianto.

ARTICOLO 6 - LOCALIZZAZIONE DELLE SORGENTI

L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare, con le modalità previste dalle vigenti leggi per gli strumenti urbanistici attuativi, un piano (denominato Piano Regolatore dei Campi Elettromagnetici) che individui, nel rispetto delle disposizioni di competenza della Regione e della Provincia, le condizioni atte a meglio assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

In attesa della redazione del suddetto piano, comunque, dovranno essere rispettate le disposizioni contemplate nel presente regolamento e si darà priorità all'installazione di impianti in aree di proprietà comunale.

ARTICOLO 7 - DISTANZE ED INTENSITA' DI CAMPO

Gli impianti di radiocomunicazione e/o di sorgenti irradianti onde elettromagnetiche, se con potenza totale immessa superiore a 5 watt, quindi con la sola esclusione delle sin-



piccole picocelle o microcelle, devono essere installati su traliccio o altro supporto a se stante, posto in area recintata, di altezza minima 20 m.

Tali impianti dovranno pure rispettare una distanza minima dagli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, intendendosi tali tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia) e loro pertinenze esterne (ivi compresi balconi, terrazzi, giardini e cortili), qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata), e comunque ricorrente.

Tale distanza, calcolata dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno di detti luoghi, sarà definitivamente stabilita dal Piano regolatore C.E.M. di cui all'art.6 e, nelle more dell'approvazione definitiva di tale strumento, viene in questa sede fissata, per potenza massima dell'impianto con tutte le portanti attivate superiore a 2 W, pari a:

$$d = 46 + p^2$$

dove

d = distanza, in metri, tra il bordo del sistema radiante ed il perimetro esterno dei luoghi elencati;

P = potenza massima, in watt, dell'impianto con tutte le portanti attivate; con una distanza minima pari a 50 m e fino ad un massimo di 500 m.

Gli impianti di cui all'art.2 dovranno pure avere caratteristiche tecniche tali che i valori di campo elettrico e magnetico da ciascuno determinati risultano congrui con quelli massimi previsti dalla vigente legislazione per i diversi luoghi.

A tal fine, visto l'obbligo di garantire il diritto ad operare ai vari gestori, pure con possibilità di ricorso a più frequenze e tecniche di esercizio, e tenuto conto della facoltà sancita dall'art.8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n°36, i valori massimi di campo elettrico e magnetico determinati nei diversi punti da ogni singolo impianto radioelettrico, nelle condizioni di massima potenza e con tutte le portanti attivate, non potranno risultare maggiori del numero derivante dal prodotto tra i valori di cui all'art. 3 per quel luogo ed il coefficiente 0,3.

Onde garantire che nel tempo non vengono superati i prefissati valori di campo elettromagnetico, per ciascun impianto radioelettrico con potenza totale immessa non inferiore a 5 watt, anche se già installato e funzionante, dovranno essere installate, a cura e spesa del titolare dell'impianto, almeno tre centraline di monitoraggio ambientale; resta facoltà dell'amministrazione comunale ridurre fino a uno detto numero quando sull'intero territorio comunale risulteranno già funzionanti almeno sei centraline.

Tali centraline, che dovranno possedere almeno le caratteristiche riportate nell'allegato A, che si intende parte integrante del presente regolamento, verranno installate nei punti in cui si prevede che maggiore risulterà l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; in ogni caso la loro ubicazione sarà concordata col funzionario all'uopo preposto dall'amministrazione comunale.

La loro manutenzione sarà ad esclusivo carico del titolare dell'impianto radioelettrico associato ed il loro funzionamento sarà tale da inviare un prefissato messaggio ad un recapito indicato dall'amministrazione comunale e disattivare automaticamente l'impianto nei seguenti casi:

- il campo elettromagnetico determinato dallo specifico impianto radioelettrico nel punto di misura supera il valore ivi previsto in progetto per più di due volte o per più di dieci minuti nell'arco di trenta giorni consecutivi;
- il campo elettromagnetico determinato dallo specifico impianto radioelettrico nel punto di misura supera del 40% il valore ivi previsto in progetto;
- il valore del campo elettromagnetico determinato da tutti i segnali presenti nel punto di misura supera i valori massimi disposti dalla legislazione vigente, e di cui all'art.3, per più di due volte o per più di dieci minuti nell'arco di trenta giorni consecutivi;
- il valore del campo elettromagnetico determinato da tutti i segnali presenti nel punto di misurato supera del 40% i valori massimi disposti dalla legislazione vigente e di cui all'art.3;
- anomalo, errato o mancato funzionamento dello strumento o della centralina.

Ogni caso dette centraline saranno pure idonee per la futura realizzazione di un sistema di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici, finalizzato alla limitazione del livello di esposizione della popolazione a detti campi, in cui tali centraline, gestite da una stazione centrale posizionata nella sede dell'istituzione competente ed a questa collegata, a carico del titolare dell'impianto, via rete GSM e/o via rete telefonica, permetteranno l'acquisizione e la registrazione continua dei dati, che potranno essere liberamente consultati dai cittadini tramite Internet o eventuali pubblicazioni periodiche a cura dell'Amministrazione comunale.

Tenuto conto, poi, dell'estensione e configurazione del territorio comunale, pure al fine di favorire il ricorso a tecniche (roaming) atte a limitare il numero di impianti sul territorio senza alterare le qualità dei sistemi di gestione di telefonia mobile:

gli impianti previsti per ciascun sito non potranno avere potenza massima, con tutte le portanti attivate, superiore a 30 W;

sarà consentita l'installazione sull'intero territorio comunale di massimo due impianti aventi potenza massima, con tutte le portanti attivate, superiore a 5 W;

la potenza massima totale di tutti gli impianti installati sull'intero territorio comunale, data dalla somma delle potenze massime, con tutte le portanti attivate, di tutti gli impianti presenti sul territorio comunale, non potrà superare il tetto di 70W;

la distribuzione sul territorio degli impianti di cui trattasi sarà tale che il rapporto tra la distanza in metri che separa il linea d'aria due impianti e la somma della potenza massima degli stessi, in watt, risulti non inferiore a 4 (quattro).

Tutti gli impianti, poi, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che disattivi l'impianto stesso, dandone pure segnalazione con invio di messaggio, se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto.

I titolari dell'impianto s'impegneranno a fornire, su richiesta dell'amministrazione comunale ed in forma di comodato gratuito, gli strumenti necessari per verificare in qualsiasi momento, e pure senza preavviso, il reale funzionamento dei su indicati sistemi di disattivazione automatica dell'impianto.

Tutti i dispositivi, inoltre, dovranno essere validati da una Commissione appositamente costituita.

La costituzione della Commissione e le modalità di validazione dei dispositivi verranno stabiliti con apposito successivo provvedimento.

#### ARTICOLO 8 - INSTALLAZIONE IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

Il comune potrà mettere a disposizione direttamente aree o infrastrutture per l'installazione degli impianti di cui all'art.2.

Anche per gli impianti installati in tali siti dovranno essere rispettate le disposizioni contemplate nel presente regolamento, nessuna esclusa.

Le condizioni con cui saranno messe a disposizione le aree o infrastrutture dovranno risultare non discriminatorie e trasparenti; per quanto attiene l'aspetto economico, poi, dovranno essere applicate quotazioni non inferiori a quelle di mercato.

A tal fine già in questa sede viene fissato quale canone annuo di locazione, con divieto di sublocazione, di aree o infrastrutture per l'installazione degli impianti di cui all'art.2 un importo pari a:

$$I = 11.628,00 \times p^{0,18}$$

dove: I è l'importo del canone annuo di locazione in euro;

p è la potenza massima, con tutte le portanti attivate, dell'impianto da installare nell'area o infrastruttura oggetto della locazione

con un minimo di 26.000,00 (ventiseimila) euro.

I su esposti importi si intendono riferiti all'anno 2002 e andranno, per gli anni successivi, rivalutati con le modalità di rito.

Da tale canone si intende esclusa ogni spesa a carico del comune, risultando pure le opere per l'installazione dell'impianto e gli interventi per la manutenzione e ripristino a regola d'arte delle aree o infrastrutture interessate dalla locazione ad esclusivo carico del locatario.

ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE E ALLEGATI TECNICI

L'istanza di autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui all'art.2 e quella per la realizzazione di eventuali opere civili sarà redatta e prodotta nei modi di rito. Ad essa, in ogni caso, dovranno pure allegarsi i seguenti dati ed elaborati (in quattro copie):

- ❖ scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico), con dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante e precisazione di eventuale utilizzo di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing);
- ❖ costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;
- ❖ costruttore, tipo e modello dell'antenna, specificando se l'antenna è di tipo fisso, mobile o orientabile;
- ❖ caratteristiche di irradiazione dell'antenna quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala e dell'indicazione per ogni grado dell'attenuazione in dB del campo, inclinazione sull'orizzontale dell'asse di massima irradiazione (specificare se meccanico o elettrico), direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; guadagno dell'antenna (valore in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo in cui è ancorata l'antenna con riferimento da terra;
- ❖ potenza massima immessa in antenna;
- ❖ numero di portanti per ogni antenna con caratteristica della potenza effettiva di ogni portante all'ingresso in antenna, frequenza, ecc.;
- ❖ potenza in antenna con occupazione 100% portanti;
- ❖ mappa del territorio circostante all'impianto in scala 1:1500 con:
  - indicazione del punto d'installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 m intorno all'impianto;
  - indicazione delle curve di livello altimetriche;
  - indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando il numero di piani fuori terra di ognuno;
  - indicazione del Nord geografico;
- ❖ mappa del territorio con indicazione, nei diversi punti, del campo magnetico di fondo misurato, con le tecniche previste dalle vigenti disposizioni legislative, prima dell'installazione dell'impianto all'altezza di 1,9 m ed 1,1 m (corrispondenti alla testa ed al tronco);
- ❖ mappe con indicazione per l'intero territorio comunale, e comunque fino ad una distanza non inferiore a 500 m dall'impianto, delle curve costituite dall'insieme dei punti caratterizzati da eguale valore del campo magnetico (isoA/m); tali curve, che si differenzieranno per valori non superiori a  $0,5 \times 10^{-3}$  A/m, saranno relative:
  - sia ai valori massimi del campo magnetico che sarà determinato dal nuovo impianto con tutte le portanti attivate alla massima potenza;
  - sia alla somma di detti valori con quelli di fondo misurati;
 e riguardanti più quote, tra loro distanziate non più di 2 m, a partire dal piano stradale e fino all'altezza del più alto edificio della zona;
- ❖ precisazioni di quali e quante altre sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico sono installate, al nome della società richiedente, nel territorio comunale con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;
- ❖ relazione di calcolo comprovante che tra le varie localizzazioni compatibili con la qualità del servizio quella scelta minimizza l'esposizione della popolazione comunale, e comunque fino ad una distanza non inferiore a 500 m dall'impianto, ai campi elettromagnetici tenuto pure conto dell'esistenza di ricettori particolarmente sensibili o soggetti a maggior rischio;
- ❖ autorizzazione del sito dove installare l'impianto tecnologico mediante:
  - atto notorio del proprietario;
  - copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.

In caso di:

più frequenze di emissione i dati tecnici vanno rilasciati separatamente.

utilizzo di un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema radiante.  
tutta la documentazione, comunque, sarà asseverata da tecnico abilitato.

#### ARTICOLO 10 - PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

Le autorizzazioni verranno rilasciate subordinatamente all'acquisizione, negli atti istruttori, di dichiarazioni asseverate rilasciate da tecnici abilitati e relative alla statica degli impianti installati, al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia ed al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, oltre che della documentazione elencata all'art. 8 e dei pareri favorevoli dell'A.R.P.A. Campania ovvero dell'organismo indicato dalla regione.

Tali pareri dovranno, tra l'altro, contenere la valutazione:

del rispetto dei limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con espresso riferimento sia al limite d'esposizione che al valore di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36;

dell'idoneità del sito in cui è ubicato l'impianto in relazione alla eventuale presenza di altre fonti di emissioni elettromagnetiche, delle disposte misure di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, dell'esistenza di ricettori particolarmente sensibili e dell'assenza di soluzioni alternative di localizzazione atte a minimizzare, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dall'impianto, l'esposizione della popolazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al preventivo parere dell'organo comunale competente che, fermo restando il termine del procedimento di rilascio dell'autorizzazione previsto dalla vigente normativa, si potrà esprimere solo dopo aver acquisito la documentazione in precedenza elencata accompagnata da un'analisi dei parametri essenziali di progetto previsti nella domanda di autorizzazione di cui all'art.8, con facoltà di avvalersi del parere e della valutazione tecnica dell'I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro).

#### ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONE FINE LAVORI

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto, e prima della sua messa in servizio, il Gestore dovrà darne comunicazione al Comune e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto realizzato alle caratteristiche, dati ed elaborati del precedente art. 8, con espresso ed esplicito riferimento ai singoli punti.

#### ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Il Settore competente dell'Amministrazione Comunale dopo avere acquisito tutta la documentazione di cui ai precedenti punti ed il parere dell'A.R.P.A.C. e dell'A.S.L. competente per territorio, espressi nell'ambito delle rispettive funzioni e contenenti, con riferimento ai risultati delle verifiche e misure condotte sull'impianto radioelettrico realizzato, pure la valutazione:

del rispetto dei limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con espresso riferimento sia al limite d'esposizione che al valore di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36;

del rispetto, per il campo magnetico determinato dall'impianto in esame, dei valori massimi previsti in progetto;

disporrà, entro 15 gg., la visita tecnica di cui al successivo art.12.

Acquisito, poi, l'esito positivo di detta visita tecnica e la comunicazione della data di inizio attività verrà rilasciato consenso espresso, con facoltà di avvalersi, prima del rilascio, del parere e della valutazione tecnica dell'I.S.P.E.S.L.

L'impianto potrà essere attivato solo dopo il rilascio dell'apposita autorizzazione; questa, una volta rilasciata, è revocata in caso di violazione, accertata da organi di vigilanza e controllo, dei limiti imposti dalla vigente normativa e delle prescrizioni disposte dal presente regolamento.

#### ARTICOLO 13 - VISITA TECNICA

entro 30 gg. dall'acquisizione di tutta la documentazione contemplata al primo capoverso del precedente art. 11 l'impianto sarà ispezionato da un tecnico abilitato al riguardo individuato dall'Ente.

alla visita dovrà presentarsi il rappresentante legale del richiedente la concessione o un suo incaricato tecnico; questi dovrà mettere a disposizione personale, strumenti, pezzi e tutto quanto altro, a richiesta del preposto al sopralluogo, occorrente per la verifica.

la visita permetterà la constatazione della regolare esecuzione dell'impianto in relazione alle caratteristiche descritte nel progetto approvato, compreso il riscontro di perturbazioni di campo elettromagnetico.

tale visita in alcun modo solleva il titolare dell'impianto da responsabilità, oneri ed incombenze, né in alcun modo potrà coinvolgere negli stessi l'amministrazione comunale, ritenendosi l'eventuale esito positivo di tale visita unicamente propedeutico per l'autorizzazione all'attivazione.

#### ARTICOLO 14 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL GESTORE

il Gestore deve comunicare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale dismissione dell'impianto procedendo, entro 40 giorni dalla data di scadenza, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente.

è fatto espresso divieto al Gestore di cedere ad altri la concessione.

il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.

il Gestore dovrà espressamente sollevare il Comune di Brusciano da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall'impianto radioelettrico.

il Gestore, una volta eseguiti i lavori concessi, non potrà apportare alcuna modifica o variante al progetto iniziale, pena la revoca della relativa autorizzazione all'attivazione.

qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto negli artt. 8 e 9 del regolamento C.E.M.

il Gestore dovrà disattivare l'impianto qualora non adempia alle prescrizioni previste nell'autorizzazione o violi i limiti previsti dalla normativa vigente o disattenda le disposizioni contemplate dal regolamento C.E.M., con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 3, 7 e 8.

il Gestore dovrà dismettere immediatamente o sospendere temporaneamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità, protezione ambientale o ordine pubblico rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.

devono inoltre essere consegnate al settore comunale competente le rilevazioni sui campi magnetici che il Gestore dovrà, inizialmente entro dieci giorni dall'attivazione dell'impianto e poi con le cadenze previste dal presente regolamento, far effettuare, pena la revoca della relativa autorizzazione.

#### ARTICOLO 15 - VIGILANZA E CONTROLLO

la vigilanza tecnica ed il controllo sono esercitati sia dall'Amministrazione comunale, sia dall'A.R.P.A.C., nonché dall'I.S.P.E.S.L. e dall'A.S.L., per verificare, con cadenza discrezionale e comunque non superiore a 180 gg., il rispetto delle norme tecniche e dei limiti dei campi elettromagnetici individuati ai precedenti artt. 3, 7, 8 e 11.

queste verifiche, eseguite da parte dell'organo territorialmente competente, saranno a totale carico del Gestore titolare della concessione edilizia.

qualora si rilevassero difformità rispetto ai valori definiti in detti artt. 3, 7, 8 e 11 del presente regolamento è prevista per le prime due volte la sospensione e poi la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 11, oltre che l'attivazione di tutte le misure



sanzionatorie contemplate dalla vigente normativa, ivi compresa il decreto legislativo 267/2000.

#### ARTICOLO 16 - REVOCHE E SANZIONI

nel caso di abuso, inosservanza o inadempienza, sia delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione, sia dei limiti previsti dalla norma, nonché del presente regolamento, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art.11.

La revoca dell'autorizzazione verrà disposta anche nel caso in cui per tre volte si determinano le condizioni fissate all'art.7 per la disattivazione automatica da parte delle centraline di monitoraggio ambientale o del dispositivo automatico di controllo della potenza.

La revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art.11 comporterà l'immediata disattivazione dell'impianto.

Per gli abusi, le inadempienze e la non osservanza parziale o totale del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 € (duemilacinquecento/00 euro) ad un massimo di 25.000,00 € (venticinquemila/00 euro) con notificazione agli interessati, entro sessanta giorni dall'accertamento della violazione, mediante apposito verbale.

Il rilevato non rispetto dell'atto con cui è stata revocata l'autorizzazione all'attivazione dell'impianto comporterà l'attivazione di tutte le misure sanzionatorie previste dalla vigente normativa, ivi compreso decreto legislativo 267/2000.

Gli eventuali proventi derivanti dalle sanzioni summenzionate saranno destinate ad apposito capitolo nella parte entrate del bilancio comunale specificamente destinato a finanziare le attività relative alla materia di cui al presente regolamento.

#### ARTICOLO 17 - NORME TRANSITORIE

I Gestori degli Impianti esistenti dovranno, pena la revoca dell'autorizzazione all'attivazione dell'impianto:

- entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento produrre tutta la documentazione prevista all'art.8 e verificare la corrispondenza degli impianti esistenti al presente regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto all'art.7, fornendo all'amministrazione comunale i risultati di detta verifica sotto forma di perizia asseverata da tecnico abilitato;

- entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento adeguare, nel caso di difformità alle norme, disposizioni e procedure previste dal presente regolamento, l'impianto, anche con l'eventuale delocalizzazione dello stesso, previo inoltre di apposita richiesta nel rispetto del procedimento previsto agli artt.8 e 9 del regolamento C.E.M.

I titolari di impianti non ancora attivati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno, pena la revoca della concessione e/o autorizzazione:

- entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento produrre tutta la documentazione prevista all'art.8 e verificare la corrispondenza degli impianti esistenti e/o in corso di realizzazione al presente regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto all'art.7, fornendo all'amministrazione comunale i risultati di detta verifica sotto forma di perizia asseverata da tecnico abilitato;

- entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento adeguare, nel caso di difformità alle norme, disposizioni e procedure previste dal presente regolamento, il progetto delle opere e/o l'impianto già realizzato, anche con l'eventuale delocalizzazione dello stesso, previo inoltre di apposita richiesta nel rispetto del procedimento previsto agli artt.8, 9 e 13 del regolamento C.E.M.

La comunicazione di fine lavori, se non già trasmessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere inviata solo dopo aver attuato le su riportate disposizioni.

In ogni caso al compimento di dette prescrizioni è pure subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione, da espletarsi con le procedure di cui al precedente art. 11, degli impianti in costruzione o ultimati ma non ancora attivati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

tutti gli impianti esistenti ed in corso di realizzazione, e regolarmente autorizzati, poi, dovranno, a spese dei Gestori, essere trimestralmente sottoposti a verifica delle emissioni delle onde elettromagnetiche da parte dell'organo territorialmente competente (artt.11 - 14). Qualora si rilevassero difformità rispetto ai valori fissati agli artt.3, 7, 8 e 11 del presente regolamento è prevista per le prime due volte la sospensione e poi la revoca dell'autorizzazione di cui all'art.11, oltre che l'attivazione di tutte le misure sanzionatorie contemplate dalla vigente normativa, ivi compresa la

L. 142/99. 2 D. l. n. 261/2001

#### ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.

#### ALLEGATO A - CARATTERISTICHE DELLE CENTRALINE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Ciascuna stazione remota sarà costituita da:

- strumento di misura equipaggiato con sonda per misura di campi magnetici certificata fino a 3 GHz;
- PC industriale con almeno 8 MB di memoria locale;
- alimentatore;
- batteria di backup per un'autonomia di almeno 36 ore in assenza di alimentazione primaria;
- pannello solare ad alta efficienza;
- modem GSM con lettore frontale di SIM;
- contenitore con grado di protezione adeguato installabile a parete, su basamento e su palina;
- porta dati di servizio;
- chiave elettronica per autorizzazione all'apertura del contenitore (con registrazione dell'evento);

Le caratteristiche principali della stazione remota dovranno essere le seguenti:

- campo di misura da 27 a 1800 MHz;
- completa autonomia di funzionamento;
- completo controllo da remoto della funzionalità dello strumento e del modem;
- completa teleprogrammabilità delle unità;
- memorizzazione dei dati di campo EM per almeno 60 giorni, per sopperire a eventuali guasti sulla rete o della stazione centrale;
- marcatura delle misure effettuate durante i periodi di trasmissione del modem;
- invio dei dati memorizzati con protocollo a correzione d'errore, con compressione e criptazione dei dati trasmessi;
- invio autonomo di segnale e messaggi di attenzione nel caso di superamento di soglie;
- invio autonomo di segnale e messaggi di allarme nel caso di non corretto funzionamento dello strumento;
- invio autonomo di messaggi di allarme per eventi quali apertura non autorizzata del contenitore, mancanza di tensione di rete e da pannello solare, cattivo funzionamento della batteria di backup o del sistema di trasmissione dati espandibilità firmware e hardware per nuovi utilizzi o applicazioni.